



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 554

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 10 gennaio 2012

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	Pag.	3
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 133)</i> . . . . .	»	4
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	4
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72)</i> . . . . .	»	14
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	14
3 <sup>a</sup> - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	24
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	26
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 134)</i> . . . . .	»	30
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	31
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	61
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 76)</i> . . . . .	»	75

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 10 gennaio 2012

**Sottocommissione per i pareri**

179<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BATTAGLIA

*La seduta inizia alle ore 14.*

**(2750) GRANAIOLA ed altri. – Modifiche all’articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Quanto all’emendamento 1.1, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso l’inciso: «per un periodo di almeno tre anni», in quanto suscettibile di determinare irragionevoli disparità di trattamento sul regime delle convivenze *more uxorio*. Considera, inoltre, ultroneo specificare che la convivenza *more uxorio* debba assumere un carattere stabile, continuativo e documentabile. In riferimento all’emendamento 1.2, propone, invece, di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro tramite agenzia interinale (n. 428)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 430)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)** illustra lo schema di regolamento in titolo, proponendo di formulare osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti  
dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 133**

*Presidenza del Presidente  
VIZZINI*

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,45*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**345<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente  
VIZZINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Zoppini.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di prorogare alle ore 18 di giovedì 19 gennaio il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 2646 (normativa e politiche dell'Unione europea). Inoltre, si è condivisa l'opportunità di convocare nel corso della prossima settimana una riunione del comitato ristretto per l'esame degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2959 e connessi, in materia di Carta delle autonomie. Si valuterà, inoltre, l'opportunità di riprendere tempestivamente l'esame di disegni di legge in materia di ordinamento della polizia locale, anche sulla base dell'avviso del Governo esprimerà sul testo unificato già predisposto dai relatori. Anche per quanto attiene i disegni di legge costituzionale in materia di disciplina dei *referendum* sarà compiuta una valutazione, una volta acquisito l'orientamento dei nuovi relatori, senatori Bianco e Pastore.

Si è poi convenuto di procedere nell'esame dei disegni di legge costituzionale che propongono una riduzione del numero dei parlamentari (nn.1178 e connessi), eventualmente fissando, sentiti i relatori, un nuovo termine per la presentazione di eventuali, ulteriori emendamenti, da riferire al testo unificato già predisposto dagli stessi relatori. In proposito si è convenuto anche di continuare, in forma distinta e parallela, la discussione sui disegni di legge costituzionale concernenti la riforma del Parlamento e la forma di governo. Inoltre, su proposta del senatore Malan, relatore, si è stabilito di verificare la possibilità di condurre in tempi celeri l'esame dei disegni di legge che modificano la disciplina per l'elezione dei senatori e dei deputati da parte degli italiani residenti all'estero.

Avverte, quindi, che domani, mercoledì 11 gennaio, alle ore 14,30, si svolgerà un'altra riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per proseguire il confronto ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione sulle questioni appena menzionate.

Infine, informa che saranno presi gli opportuni contatti con il Ministro dell'interno, per proseguire il dibattito sulle comunicazioni rese alla Commissione, sospeso nella seduta del 6 dicembre 2011, nonché con il ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, Patroni Griffi, per concordare una data per lo svolgimento delle sue comunicazioni, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, per individuare le sedute nelle quali potranno essere svolte le loro comunicazioni rispettivamente in materia di pari opportunità e di politiche dell'integrazione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA***(3074) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2011. Si procede alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, presidente Vizzini, nella seduta precedente.

Il senatore MALAN (*PdL*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore e sottolinea l'opportunità che il Governo, in un contesto politico e istituzionale particolare come è quello attuale, si attenga a un criterio di prudenza e di rigoroso rispetto dei limiti della decretazione d'urgenza posti dalla Costituzione.

Il senatore BATTAGLIA (*PdL*) preannuncia, in dissenso dal Gruppo, un voto di astensione, manifestando perplessità sull'effettiva urgenza del decreto-legge e degli altri provvedimenti d'urgenza che il Governo si accinge a emanare.

Il senatore BODEGA (*LNP*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge, che incide su una materia di rilievo critico.

La senatrice ADAMO (*PD*) ricorda la condizione di emergenza in cui versano le carceri e l'impellente necessità di intervenire con misure drastiche, anche in considerazione dell'ordine del giorno approvato dal Senato, che ha impegnato il Governo a provvedere con urgenza. Per tali considerazioni, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

**(3075) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2011. Si procede alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, presidente Vizzini, nella seduta precedente.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo e sottolinea il rilievo delle disposizioni in esame al fine di accelerare i tempi della giustizia civile, favorendo la composizione delle liti e la possibilità di risolvere le situazioni di sofferenza dei crediti.

Il senatore PARDI (*IdV*) osserva che le disposizioni di cui al Capo I, in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, sono analoghe a quelle contenute nel disegno di legge n. 307-B (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), attualmente in esame presso la Commissione giustizia. Invita, quindi, a valutare l'opportunità di un coordinamento tra le due procedure.

Il senatore LAURO (*PdL*) ricorda che il provvedimento in esame è stato auspicato ed è atteso da lungo tempo da parte delle associazioni anti-usura. Sottolinea l'organicità delle disposizioni in esso contenute.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) conferma l'opportunità di valutare l'eventuale sovrapposizione delle disposizioni del decreto-legge con quelle del disegno di legge n. 307-B.

Inoltre, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il senatore CECCANTI (*PD*) sottolinea l'opportunità che il Governo osservi la massima prudenza per prevenire eccessi nella decretazione d'urgenza, anche al fine di evitare che insorgano contrasti parlamentari, in sede di conversione in legge dei decreti-legge.

Il senatore BODEGA (*LNP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

**(3074) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, dopo aver dato conto delle disposizioni del decreto-legge, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione, diretta a specificare l'ambito di applicazione delle misure di ristoro, previste dall'articolo 2, comma 2, da parte del bilancio della giustizia verso quello dell'interno, conseguenti al maggiore impegno di risorse derivanti dal decreto per le forze di polizia. Nella proposta, inoltre, si segnala la necessità

di un piano straordinario di arruolamento di personale per le stesse forze di polizia.

Si apre il dibattito.

La senatrice ADAMO (*PD*) ricorda che il Senato aveva impegnato il Governo a intervenire con urgenza per contrastare le tensioni determinate dal sovraffollamento delle carceri. Si sofferma quindi sugli strumenti disposti dal decreto-legge: in particolare, la modifica delle disposizioni del codice di rito relative alla convalida dell'arresto e al trasferimento della persona ristretta dinanzi al giudice per l'interrogatorio ai fini della convalida e l'estensione a 18 mesi del limite della pena per cui sono ammessi gli arresti domiciliari.

Sottolinea l'esigenza di chiarire la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), a proposito della custodia dell'arrestato, richiamando anche l'articolo 449, comma 1, del codice di procedura penale. Inoltre, l'estensione del limite da 12 a 18 mesi dovrebbe essere previsto, dall'articolo 3, anche con riguardo alle altre disposizioni delle legge n. 199 del 2010.

Infine, sottolinea l'opportunità di verificare l'adeguatezza delle norme di copertura finanziaria.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) teme che le disposizioni in esame determinino un sacrificio insopportabile per le funzioni di controllo del territorio da parte delle forze di polizia. Sarebbe una conseguenza assai grave, considerato che il numero degli arrestati (circa 400 l'anno) corrisponde ad appena il 3 per cento delle persone perseguite per aver commesso reati. Inoltre, invita a considerare che gli spazi delle camere di sicurezza presso le stazioni dei Carabinieri e i commissariati di Polizia sono anche più anguste delle celle carcerarie, per cui si rischia di provocare un'ulteriore e più grave condanna da parte delle autorità giudiziarie europee per il regime a cui sono sottoposte le persone private della libertà.

A suo avviso, si dovrebbe assicurare la presenza di un giudice per la convalida del fermo o dell'arresto anche nei giorni prefestivi e festivi e nelle ore notturne, in modo da dare effettiva attuazione al principio della eccezionalità delle limitazioni alla libertà personale. Inoltre, occorre considerare che presso il carcere, la persona ristretta può incontrare sia i familiari sia soprattutto il proprio difensore: al fine di assicurare il pieno rispetto del diritto di difesa è necessario mantenere tale facoltà anche nel caso di trattenimento nelle camere di sicurezza.

Il senatore BATTAGLIA (*PdL*) condivide le perplessità espresse dal senatore Saltamartini e ritiene che sarà impossibile attuare le disposizioni che prevedono un trattenimento delle persone arrestate nelle camere di sicurezza della Polizia e dei Carabinieri. A suo avviso, si dovrebbe disporre una depenalizzazione dei reati minori e prevedere che di norma la detenzione sia presso il domicilio.



Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) osserva che le disposizioni in esame, che potrebbero entrare in contrasto con alcuni principi costituzionali, si fondano sulla necessità di rispondere con urgenza all'emergenza che si verifica nelle carceri. In particolare, esse tengono conto del fatto che un alto numero di persone ristrette è trattenuto in carcere solo per alcuni giorni. A suo avviso, sarà difficile intervenire in sede emendativa per modificare il testo attuale: la compatibilità con i principi costituzionali potrà verificarsi solo alla stregua dell'effettiva attuazione. Pertanto, è opportuno prevedere una verifica dell'adeguatezza delle misure contenute nel decreto-legge dopo un primo periodo di applicazione. Inoltre, segnala che nel bilanciamento tra valori e principi di valore costituzionale, insieme al diritto inviolabile e alla libertà personale e a un trattamento umano anche in condizioni di detenzione, vi è, non meno rilevante, il diritto di ognuno a essere preservato nella tutela dei propri beni fondamentali, come la stessa incolumità personale. Nei casi in questione, infatti, si tratta sovente di tenere conto anche della esigenza primaria di garantire le vittime di reati, che sono spesso violenti e assai lesivi.

Il senatore PARDI (*IdV*) condivide le perplessità manifestate dai senatori Battaglia e Saltamartini a proposito dell'adeguatezza delle camere di sicurezza ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge. Il parere, a suo avviso, dovrebbe sottolineare l'attenzione al pieno rispetto dell'articolo 24 della Costituzione, che assicura il diritto alla difesa.

Il senatore SANNA (*PD*) giudica positivamente la circostanza che il Parlamento svolga una riflessione sul tema del sovraffollamento delle carceri. Il testo in esame è apprezzabile, anzitutto, per la conferma della natura giurisdizionale della procedura e per la previsione che il pubblico ministero può comunque disporre la conduzione nella casa circondariale, in considerazione della pericolosità della persona arrestata o della sua incompatibilità con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero per altre ragioni che ne impediscano l'utilizzo. Tale previsione, a suo avviso, potrebbe essere completata indicando tra le cause di eccezione anche l'indisponibilità del personale di polizia. Infatti, il sistema previsto dal decreto-legge potrebbe determinare un aggravio intollerabile per le forze di polizia, soprattutto nei centri minori. Sottolinea con favore anche il principio in base al quale l'interrogatorio della persona in stato di detenzione e l'udienza di convalida si svolgono nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito; in tal modo si favorisce un opportuno avvicinamento dei giudici e degli avvocati alle stazioni dei Carabinieri e ai commissariati di Polizia.

Pur tenendo conto delle preoccupazioni espresse dai rappresentanti delle forze di polizia per un eventuale prolungamento della detenzione presso le camere di sicurezza, ritiene che la proposta del Governo sia da condividere, tenuto conto che un numero elevato di persone viene condotto in carcere solo per alcune ore, determinando perciò la necessità di incombenze e di risorse assai rilevanti. A suo avviso, si dovrebbe acco-

gliere l'indicazione del senatore Saltamartini, precisando che il colloquio con il difensore può essere svolto anche presso gli edifici in cui si trovano le camere di sicurezza e operare affinché la convalida avvenga nel più breve tempo possibile.

Il senatore LAURO (*PdL*) ritiene che il provvedimento sia apprezzabile e corrisponda al principio di civiltà nel trattamento dei detenuti. Tuttavia, le difficoltà logistiche e l'insufficienza delle persone adibite alla detenzione delle persone arrestate potrebbero condizionare l'obiettivo delle disposizioni in esame. In particolare, sottolinea la persistente carenza dei mezzi e del personale delle forze dell'ordine, per cui nel parere è opportuno sottolineare la necessità di risorse aggiuntive e di tempi adeguati per predisporre l'organizzazione amministrativa.

Al fine di dare una risposta organica è necessario sollecitare il Ministro dell'interno ad adoperarsi per una riforma delle forze di polizia, in particolare per un effettivo coordinamento che consenta di rimuovere le duplicazioni funzionali e organizzative e di assicurare maggiore efficacia alla spesa.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) condivide le perplessità emerse nel dibattito a proposito dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge. A suo avviso, oltre alle misure di emergenza, necessarie e urgenti per fronteggiare la condizione delle carceri, sono necessari interventi organici e strutturali. Inoltre, mentre si dichiara contrario all'ipotesi di depenalizzazione avanzata dal senatore Battaglia, ritiene opportuno riconsiderare i criteri che la legge dispone a proposito dell'arresto in flagranza di reato, rivedendo i casi rilevanti a tal fine.

Il senatore PARDI (*IdV*) propone che nel parere si accenni alla verifica della idoneità delle camere di sicurezza e all'esigenza di garantire il rispetto del diritto di difesa.

Il presidente VIZZINI, relatore, propone un nuovo schema di parere favorevole, che recepisce le considerazioni svolte nel dibattito in termini di osservazioni.

I senatori BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), INCOSTANTE (*PD*) e PARDI (*IdV*), a nome dei rispettivi Gruppi, preannunciano un voto favorevole.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*), a nome del Gruppo Lega Nord, preannuncia un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni e condizioni, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

**(3075) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente VIZZINI, relatore, dà conto delle disposizioni del decreto-legge e si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito.

Si apre la discussione.

Il senatore PARDI (*IdV*) esprime apprezzamento per il contenuto del decreto-legge. Tuttavia, la norma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), potrebbe scoraggiare l'accesso alla giustizia nelle cause di valore minore. Sarebbe preferibile, semmai, inasprire le sanzioni nel caso di liti temerarie. Inoltre, manifesta dubbi sull'opportunità di escludere la comunicazione alle parti dell'onere di presentare l'istanza di trattazione del procedimento.

Il senatore SANNA (*PD*) richiama l'attenzione sulla questione se i debiti fiscali siano oggetto di accordi transattivi o no, in particolare per le persone non imprenditori e per gli imprenditori non assoggettati alle procedure fallimentari. A suo avviso, è opportuno integrare il testo per chiarire tale aspetto.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) richiama l'attenzione sull'articolo 10, che prevede la costituzione degli organismi di composizione della crisi e precisa che da tale costituzione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 11 prevede che i compiti e le funzioni attribuiti a quegli organismi possano essere svolti anche da professionisti o da una società tra professionisti, indebolendo l'effettività dei collegi che dovrebbero svolgere un ruolo centrale nella procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3074**

Premesso che il decreto-legge può essere considerato come un provvedimento a carattere sperimentale, da valutare nel corso del tempo, dopo un primo periodo di applicazione, allo scopo di definire soluzioni di carattere stabile e organico, si segnala l'opportunità di inserire nel testo una disposizione che prescriva una relazione al Parlamento, da parte del Governo, sull'attuazione delle disposizioni in esame, entro i primi sei mesi di applicazione.

Si segnala, quindi, che le misure di detenzione in luoghi diversi da quelli a ciò deputati, come le camere di sicurezza, dovrebbero essere limitate a casi di stretta necessità, preferendo – ogni volta che sia possibile – la misura degli «arresti domiciliari».

Inoltre, dovrebbero essere adottate opportune misure organizzative dirette ad assicurare che l'udienza di convalida dell'arresto si svolga il più presto possibile, anche nei giorni festivi e prefestivi e negli orari notturni, garantendo in concreto – secondo le norme vigenti in materia – l'assistenza del difensore fin dall'inizio dello stato di restrizione della libertà.

Tali temperamenti ai possibili effetti del decreto renderebbero i suoi contenuti più aderenti al principio di tutela della libertà e della dignità della persona, princìpi di diretto rilievo costituzionale.

Gli stessi temperamenti avrebbero un impatto meno negativo sui compiti propri delle forze di polizia, che altrimenti potrebbero essere distolte da tali adempimenti, posti a tutela della sicurezza pubblica, anche in ragione delle note carenze di organico: in proposito sarebbe opportuno precisare che tra le «altre specifiche ragioni di necessità» di cui al comma 4-*bis* aggiunto all'articolo 558 del codice di procedura penale, siano considerate, per specifica previsione di legge, le esigenze funzionali di tutela della sicurezza pubblica da parte delle forze di polizia.

In merito alla formulazione dell'articolo 1 e dell'articolo 3, si osserva che potrebbe essere opportuno un chiarimento circa il coordinamento delle disposizioni che vi sono contenute con quelle, rispettivamente, di cui agli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale, in materia di giudizio direttissimo, e di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2010, in materia di «pene domiciliari».

La Commissione, pertanto, per quanto di competenza, esprime parere favorevole, con le osservazioni che precedono e a condizione che l'articolo 2, comma 2, comprenda anche le conseguenze dell'articolo 3 precisando, inoltre, che nel ristoro delle maggiori spese a carico del Ministero dell'interno vanno considerate espressamente, in particolare, le spese di gestione (come il vitto per le persone trattenute, i servizi di pulizia e di

manutenzione dei locali) e i maggiori oneri per il personale, con specifico riguardo alle missioni e alle prestazioni di lavoro straordinario.

Inoltre, si segnala la necessità di predisporre un piano di arruolamento straordinario di personale nella Polizia di Stato e nell'Arma dei Carabinieri, che consentirebbe di svolgere le nuove attività previste dal decreto riducendo così gli oneri aggiuntivi per il personale già in servizio da destinare ai nuovi compiti, senza incidere negativamente sulle funzioni di controllo del territorio.

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Martedì 10 gennaio 2012

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

*Presidenza del Presidente*  
BERSELLI

*Orario: dalle ore 10,30 alle ore 12*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (DAP) IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3074*

### Plenaria

274<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BERSELLI

*Intervengono il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Zoppini.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(307-B) CENTARO.** – *Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame)

Il relatore MAZZATORTA (LNP) riferisce sul disegno di legge in titolo, di iniziativa del senatore Centaro, approvato all'unanimità dall'As-

semblea del Senato e successivamente licenziato, in sede legislativa, con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Nel merito, il provvedimento si articola in tre Capi e 21 articoli.

Il Capo I modifica la disciplina vigente in materia di usura ed estorsione, anche in relazione a problematiche emerse dalla concreta applicazione delle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999.

Procede alla quindi disamina delle singole disposizioni, soffermandosi sull'articolo 1 che novella la legge n. 108. In particolare la lettera *a)* del comma 1 modifica l'articolo 14 al fine di consentire l'erogazione dei mutui da essa previsti a favore delle vittime dell'usura anche ad imprenditori dichiarati falliti. Sono poi anticipati, attraverso una modifica al comma 3 dell'articolo 14, i tempi di erogazione del mutuo, consentendone la concessione nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, non modificata, precisa il *dies a quo* del termine di 6 mesi per la presentazione della domanda di concessione del mutuo. La successiva lettera *d)*, modifica il comma 7 dell'articolo 14 della legge n. 108, introducendo ulteriori cause ostative alla concessione del mutuo in conseguenza di condanne per reati di particolare allarme sociale ovvero della sottoposizione a misure di prevenzione patrimoniali o alla sospensione dall'amministrazione dei beni prevista per finalità antimafia dalla legge 575 del 1965. La lettera *e)* interviene sul comma 9 del citato articolo 14, prevedendo la revoca del beneficio nel caso in cui il procedimento penale per il delitto di usura si conclude con sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento o assoluzione o con provvedimento di archiviazione; la revoca è altresì disposta nel caso in cui vengano emessi provvedimento di archiviazione o sentenza ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato, sempre che tuttavia allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge modifica la composizione della Commissione che gestisce il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura», trasforma in delitto l'attuale contravvenzione consistente nel fatto di chi – nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia – indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato; interviene, infine, in materia di riabilitazione del debitore protestato. Riferisce quindi sull'articolo 2 della proposta di legge il quale modifica gli articoli 3, 19 e 20 della già citata legge n. 44 del 1999 con la finalità di precisare il concetto di evento lesivo; di estendere l'elargizione a favore del soggetto dichiarato fallito; di modificare le modalità di nomina dei rappresentanti delle associazioni *antiracket* nel Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura; di richiedere il parere favorevole del pubblico ministero competente per le indagini sull'estorsione, piuttosto che, come nel testo attuale, del prefetto competente per territorio ai fini dell'efficacia

delle sospensioni e delle proroghe previste dal medesimo articolo 20 dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché degli atti esecutivi; di escludere che nelle procedure esecutive che riguardino debiti nei confronti di pubbliche amministrazioni possano essere applicati interessi e sanzioni nei confronti del soggetto esecutato a partire dal giorno d'inizio dell'evento lesivo fino al termine del periodo di sospensione o di proroga dei termini. Al riguardo sottolinea come nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sia stata introdotta nell'ambito della medesima legge una disposizione volta a consentire agli enti locali di disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero o il rimborso, totale o parziale, del pagamento di tributi, tariffe e canoni locali a favore degli imprenditori vittime di richieste estorsive. Dopo aver illustrato l'articolo 3 del disegno di legge, si sofferma sull'articolo 4, il quale novella l'articolo 629 del codice penale aumentando l'entità della multa per il delitto di estorsione semplice e aggravato.

L'articolo 5, non modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, novella l'articolo 135 del cosiddetto codice dei contratti pubblici stabilendo che anche la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Dopo aver dato brevemente conto delle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 12 dell'originario disegno di legge n. 307, soppresse nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, passa ad illustrare le norme del Capo II del disegno di legge che introducono nell'ordinamento una nuova tipologia di concordato volto a comporre le cosiddette crisi da sovraindebitamento, ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore, vale a dire di famiglie o imprese, non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali.

Al riguardo osserva come il contenuto di tale parte della proposta di legge sia stato sostanzialmente ripreso dagli articoli da 1 a 11 del decreto-legge n. 212 del 2011.

Il «sovraindebitamento» viene definito come «una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni».

Per quanto riguarda le definizioni, rilevare come l'A.S. n. 307-B, a differenza del decreto-legge, non contenga la definizione di «sovraindebitamento del consumatore».

Per porre rimedio alla situazione di crisi da sovraindebitamento, il progetto di legge contempla lo strumento dell'accordo con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati.

Gli articoli 7 e 8 individuano, poi, i presupposti per l'accesso alla procedura e definiscono il contenuto del piano, disponendo che esso possa prevedere anche l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario



per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. È stata inserita inoltre, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la previsione di una moratoria fino a un anno del pagamento dei creditori estranei sempre che il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine e l'esecuzione del piano venga affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi. Osserva come il decreto-legge non contempli la possibilità che l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi. Si sofferma indi sugli articoli da 9 a 12 che disciplinano il procedimento diretto all'omologazione giudiziale dell'accordo.

L'articolo 9 prevede il deposito della proposta di accordo presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore; l'articolo 10 delinea il procedimento successivo a tale adempimento, prevedendo in particolare la fissazione da parte del giudice dell'udienza e la relativa comunicazione ai creditori, la sospensione delle azioni esecutive e l'esclusione di sequestri conservativi o dell'acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore per un periodo non superiore a 120 giorni dall'udienza stessa; l'articolo 11 prevede che i creditori devono comunicare espressamente all'organismo di composizione della crisi il proprio consenso alla proposta di accordo e prevede che, ai fini dell'omologazione dell'accordo, è necessaria l'accettazione da parte dei creditori che rappresentino almeno il 70 per cento dei crediti; l'articolo 12, oltre a disciplinare l'eventuale fase delle contestazioni da parte dei creditori sulla relazione sui consensi espressi trasmessa dall'organismo di composizione, prevede l'omologazione dell'accordo da parte del giudice, disciplinandone anche la pubblicazione e gli eventuali reclami. Dalla data di omologazione e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce effetti conservativi del patrimonio del debitore, attraverso in particolare la sospensione delle azioni esecutive e l'esclusione di sequestri conservativi o dell'acquisto di diritti di prelazione. Al riguardo osserva come, analogamente al disegno di legge in esame, il decreto-legge n. 212 disponga l'applicabilità delle disposizioni sul procedimento camerale non solo in riferimento alle modalità di presentazione della proposta ma anche alle seguenti fasi della procedura: omologazione dell'accordo e accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei; risoluzione e annullamento dell'accordo. Rileva che il decreto-legge, a differenza del disegno di legge parlamentare, specifica anche che il tribunale debba provvedere in composizione monocratica.

L'articolo 13, oltre a prevedere la nomina da parte del giudice di un liquidatore se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento o se previsto dall'accordo, dispone la nullità dei pagamenti e degli atti dispositivi in violazione dell'accordo e, in generale, attribuisce all'organismo di composizione della crisi il compito di risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo.

L'articolo 14 disciplina i casi di annullamento e di risoluzione dell'accordo, facendo in ogni caso salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Gli articoli da 15 a 17 disciplinano gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In base agli articoli 15 e 16, tali soggetti possono essere costituiti *ad hoc* da enti pubblici e devono essere iscritti in apposito registro presso il Ministero della giustizia. Le camere di conciliazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; i segretariati sociali per l'informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, nonché gli ordini professionali degli avvocati, dei notai, dei commercialisti ed esperti contabili, a domanda, sono iscritti di diritto nel registro. In base all'articolo 17, le funzioni di tali organismi consistono nel complesso delle attività di assistenza al debitore finalizzate al superamento della crisi di liquidità, con particolare riferimento alla predisposizione del piano di ristrutturazione da proporre ai creditori e all'attestazione della sua fattibilità. Essi, inoltre, partecipano nel procedimento finalizzato all'omologazione da parte del giudice dell'accordo e hanno compiti di vigilanza sulla corretta esecuzione dell'accordo. Dopo aver illustrato l'articolo 18, il quale consente al tribunale e agli organismi di conciliazione l'accesso alle banche dati pubbliche per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto del codice della *privacy* e del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, si sofferma sull'articolo 19 il quale prevede la rilevanza penale di specifiche condotte del debitore nonché delle false attestazioni, dell'omissione o del rifiuto senza giustificato motivo di atti d'ufficio da parte del componente dell'organismo di composizione della crisi.

L'articolo 20 reca le disposizioni transitorie e finali, demandando al Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento possono essere svolti dagli stessi in via esclusiva, e prevedendo che, prima di tale data, tali compiti possano essere svolti da un professionista che abbia i requisiti per la nomina a curatore fallimentare, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. La medesima disposizione prevede, inoltre, la trasmissione annuale alle Camere di una relazione del Ministro della giustizia sullo stato di attuazione della legge.

In merito rileva come il decreto-legge n. 212, a differenza del disegno di legge in esame, non contenga le disposizioni relative all'accesso alle banche dati e alle sanzioni penali.

Conclude soffermandosi sul Capo III il quale, costituito dal solo articolo 21, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, fissata nel trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il relatore GALPERTI (PD) rinvia alle considerazioni testé svolte dal relatore Mazzatorta.

Il presidente BERSELLI, tenuto conto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, prende atto dell'unanime volontà di non presentare proposte emendative e avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto e al voto finale sul provvedimento in sede referente, ricordando che è stata richiesta la riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), nel sottolineare l'unanime convergenza registrata nelle prime due letture parlamentari, interviene per dichiarazione di voto favorevole sul disegno di legge, ribadendo il proprio orientamento favorevole anche alla riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), nel preannunciare il proprio voto favorevole sul provvedimento, invita a valutare l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria, tenuto conto che con il decreto-legge n. 212 sono state introdotte nell'ordinamento le disposizioni in materia procedure di soluzione delle crisi da sovraindebitamento.

Il senatore CALIENDO (*PdL*), nel rilevare l'unanime consenso di tutte le forze politiche emerso sia al Senato che alla Camera e nel sottolineare come anche il Santo Padre abbia auspicato una rapida approvazione del disegno di legge, con particolare riferimento alle norme relative all'usura, dichiara il proprio voto favorevole.

La Commissione conferisce, previa verifica del prescritto numero legale, quindi, all'unanimità mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BERSELLI fa presente che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocata stamane alle ore 10,30, si è svolta l'audizione del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 3074 (sovraffollamento delle carceri).

In quella sede si è peraltro convenuto di differire, con riguardo al disegno di legge n. 3075, il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per domani alle ore 12,30, a martedì 17 gennaio, alle ore 11.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELL'AUDIZIONE*

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) è

stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 16,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(3075) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile*

(Esame e rinvio)

La relatrice DELLA MONICA (*PD*) rinuncia alla illustrazione delle disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge in considerazione del fatto che la Commissione ha poc' anzi approvato all'unanimità in sede referente il disegno di legge n. 307-B il quale interviene con disposizioni sostanzialmente coincidenti con quelle del decreto-legge in materia di soluzione delle crisi da sovraindebitamento.

Si riserva tuttavia di svolgere considerazioni in sede di replica.

La relatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*), nel riferire sul disegno di legge in titolo si sofferma sulle disposizioni di cui al Capo II il quale reca misure in materia di giustizia civile. Dà quindi conto dell'articolo 12 del decreto-legge, il quale interviene sulla disciplina della mediazione recentemente introdotta nel nostro ordinamento. Nel merito, le modifiche intendono in primo luogo raccordare la mediazione delegata dal giudice con la gestione del contenzioso civile, recentemente introdotta dal decreto-legge n. 98 del 2011. La disposizione in questione intende inoltre rendere più stringenti le conseguenze all'esito della mancata e non giustificata comparizione delle parti dinnanzi al mediatore. In merito alla previsione di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 12 sollecita una riflessione sulla possibile contraddizione tra la finalità di incrementare la mediazione e la gestione del contenzioso. A ben vedere infatti mentre la mediazione tende ad evitare il contenzioso civile futuro, la mediazione nel corso di un procedimento civile potrebbe, in caso di esito non positivo, rallentare gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti. Per quanto concerne invece la sanzione a carico della parte costituita esprime perplessità su tale strumento ritenendo preferibile optare per misure volte a favorire il convincimento delle parti relativamente al risparmio ottenibile in termini di tempo e di denaro.

Illustra poi l'articolo 13 con il quale si aumenta la soglia massima del valore delle cause (portandola a mille euro) nelle quali le parti possono stare in giudizio personalmente dinanzi al giudice di pace. Al riguardo osserva come la relazione governativa sottolinei la coerenza con quanto già stabilito in sede comunitaria, ove il regolamento CE n. 861/2007 già pre-

vede che – nei procedimenti disciplinati da quella fonte – le parti possono agire senza difensore per le cause fino a duemila euro.

Viene poi generalizzato il principio, secondo il quale – quando la parte può stare in giudizio personalmente – la condanna alle spese di chi soccombe non può superare il valore della domanda, volendosi evitare che la parte soccombente sia pregiudicata da una libera scelta della parte vittoriosa, quella di avvalersi di un difensore, anche se non imposto dalla legge.

A tal proposito, invita a valutare l'opportunità di intervenire – con un minor grado di rigidità – nell'ambito del successivo articolo 92, primo comma, del codice di procedura civile, a norma del quale il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue.

L'articolo 14 introduce talune modifiche a quanto disposto dalla recente legge 12 novembre 2011, n. 183 che ha operato con l'intento di deflazionare il cospicuo contenzioso pendente presso le Corti di appello e presso la Corte di cassazione.

La modifica opera sulla cosiddetta «istanza di trattazione», aumentando di un anno l'arco delle pronunce in appello interessate dalla disposizione e – soprattutto – eliminando il previgente obbligo per le cancellerie di spedire a ciascuna parte un avviso adempimento valutato superfluo in considerazione dell'obbligo di difesa tecnica dinanzi alle Corti superiori. La norma prevede contestualmente che il periodo necessario per la formulazione dell'istanza non sia computato ai fini della ragionevole durata del processo.

Si tratta a suo parere di un'ulteriore semplificazione, operata a breve distanza dall'ultimo intervento, certamente di carattere radicale, rispetto alla quale vanno valutati comparativamente i benefici attesi, in termini di deflazione del carico di processi, a fronte dei costi impliciti negli automatismi procedurali.

Nel riferire sull'articolo 15, il quale proroga per un ulteriore anno i magistrati onorari il cui mandato è in scadenza, osserva come si tratti di una disposizione che viene ripetuta da tempo e che ha trovato l'anno scorso sede nel decreto-legge cosiddetto «milleproroghe».

I tempi per la riforma organica della magistratura onoraria e per l'attuazione della delega in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie impongono, nel periodo a ciò necessario, di non rinunciare ad un'attività essenziale per garantire continuità d'azione.

L'articolo 16 modifica norme recenti (l'articolo 14, comma 9, primo periodo della legge 183 del 2011 e l'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 231 del 2011) per adeguarle alla recente introduzione del 'sindaco unico', al posto del collegio sindacale, nelle società di capitali, come disposto dalla legge di stabilità 2012.

Diverse norme tra quelle contenute nel Capo II – quali quelle relative ai giudici onorari ed alla mediazione – operano su riforme recenti e recentissime che non sono sempre state condivise da una parte anche impor-

tante degli operatori del diritto; come la propria esperienza nel precedente Esecutivo conferma.

Se il provvedimento in esame non pare la sede più adatta per riaprire un dibattito di carattere generale, le cui proporzioni sarebbero inappropriate rispetto alla dimensione non certo organica degli interventi, esso potrebbe, a suo parere, tuttavia essere l'occasione per riequilibrare e migliorare istituti che, alleggeriti di talune asperità non sempre necessarie e giustificate, potrebbero più agevolmente apportare quei benefici sulla deflazione del contenzioso civile che coincide con l'interesse generale, che tutti – parti ed operatori del diritto – attendono e che è anche l'intento sostanziale del provvedimento in esame.

È quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) si sofferma dapprima sull'articolo 12 in materia di mediazione svolgendo considerazioni sull'opportunità di intervenire su tale istituto in relazione al quale peraltro sono state sollevate questioni di costituzionalità. Nel merito esprime riserve sulla introduzione di una sanzione preventiva per la parte costituita che non ha partecipato al procedimento di mediazione. Analoghe perplessità desta poi l'articolo 13 con il quale si eleva l'ambito delle cause nelle quali le parti possono stare in giudizio personalmente prevedendo, fra l'altro, che la condanna alle spese di chi soccombe non possa superare il valore della domanda. A ben vedere tale disposizione non sembra tenere conto del fatto che spesso anche questioni di modesto valore possono implicare per il difensore un impegno tutt'altro che irrisorio in termini di approfondimento tecnico-giuridico.

Con riguardo all'articolo 14 ritiene condivisibili le considerazioni della relatrice Alberti Casellati.

Il senatore GALPERTI (*PD*) svolge considerazioni sull'istituto della media conciliazione, anche alla luce del giudizio di costituzionalità tuttora pendente. Al riguardo sottolinea come sarebbe stato opportuno valutare complessivamente tale istituto e il suo impatto in termini di efficienza sulla giustizia civile. Si domanda, concludendo, quali siano le ragioni sottese alla decisione di prevedere la possibilità di avere un sindaco unico anziché un collegio sindacale.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) osserva preliminarmente come le questioni affrontate dall'articolo 12 del decreto-legge non riguardino aspetti per i quali è stata posta questione di costituzionalità. Relativamente all'articolo 14 ritiene necessario un intervento modificativo nel senso di prevedere che gli adempimenti contemplati siano svolti dai difensori e non già dalle parti. Nell'intervento di modifica si dovrebbe peraltro tenere conto anche di termini diversi in relazione al grado di giudizio.

Conclude soffermandosi sull'articolo 13, svolgendo al riguardo considerazioni sull'attività svolta in passato dal giudice conciliatore, la quale interessava anche controversie di elevato valore.

Il senatore MARITATI (*PD*) ritiene che la mediazione sia l'unico istituto realmente innovativo introdotto dal precedente Esecutivo. Per tale ragioni non condivide quanti anche autorevolmente ne sollecitano una complessiva rivisitazione. Nel merito osserva come qualora gli organismi di mediazione dovessero applicare in senso formalistico l'attività di mediazione, ciò comporterebbe la generale crisi dell'istituto.

Il presidente BERSELLI, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia a domani il seguito della discussione generale, convocando un'ulteriore seduta della Commissione per le ore 8,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 11 gennaio, alle ore 8,30, per l'esame, in sede referente del disegno di legge n. 3075.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 10 gennaio 2012

**Plenaria****162<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CABRAS

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2987) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre 2011.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CABRAS, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Caligiuri a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

La Commissione all'unanimità approva.

**(2988) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre 2011.



Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CABRAS, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato alla relatrice Marinaro a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

La Commissione all'unanimità approva.

*(2989) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati*  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre 2011.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CABRAS, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Giordano a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

La Commissione all'unanimità approva.

*(2913) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010*  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 dicembre 2011.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione, in sostituzione del relatore designato Dini, conferisce mandato al presidente Cabras a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

La Commissione all'unanimità approva.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 10 gennaio 2012

**Plenaria****628<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
LUSI*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1474-B) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere contrario, limitatamente all'articolo 2)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di modificare la cadenza temporale dell'onere, di cui all'articolo 2 del disegno di legge, aggiornandola al bilancio triennale 2012-2014.

Il senatore VACCARI (*LNP*) rileva che sul punto sarebbe opportuno conoscere l'opinione del Governo, auspicando che l'Esecutivo possa fornire le delucidazioni necessarie nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene opportuno limitarsi a formulare un parere di semplice contrarietà, limitatamente all'articolo 2, onde evitare di rendere necessaria una quarta lettura presso la Camera dei deputati.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), alla luce del dibattito svoltosi, propone pertanto l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, limitatamente all'articolo 2, osservando, al riguardo, l'opportunità di modificare la cadenza temporale della copertura finanziaria, adeguandola al bilancio triennale di previsione 2012-2014.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(2913) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, secondo la relazione tecnica, il provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari a carico degli Stati membri dell'Unione europea, limitandosi ad apportare alcune modifiche all'Accordo del 2007, di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge n. 164 del 2009, da cui non sono derivati oneri per il bilancio dello Stato. Peraltro, non sono previste richieste di contributi addizionali né di cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri.

Alla luce di tali rassicurazioni, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(2987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, posta l'assenza di oneri asserita nella relazione tecnica, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – relativi alle spese per le missioni internazionali e ai benefici fiscali – non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(2988) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, posta l'assenza di oneri

asserita dalla Relazione tecnica, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – relativi alle spese per le missioni internazionali e alle riunioni del Comitato misto – non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(2989) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, posta l'assenza di oneri asserita nella Relazione di accompagnamento, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – relativi alle spese per le missioni internazionali e ai benefici fiscali – non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Il senatore VACCARI (*LNP*), in considerazione del fatto che la formulazione di un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, così come su altre precedenti ratifiche, risulta motivata dai chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, chiede se la Commissione abbia preso visione degli atti consegnati dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni in tal senso.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal Relatore.

**(3005) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di aggiornare la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, alla luce dell'evoluzione del tasso di cambio euro/dollaro, sulla cui base è calcolata la quota del contributo italiano di partecipazione all'Agenzia; infatti, la cifra di 570.240 euro, prevista dall'articolo 3 del disegno di legge, risulta calcolata secondo il cambio di 1,43 dollari per un euro, mentre il cambio attuale è di circa 1,27, con un conseguente incremento

dell'onere pari a circa 72.200 euro, occorrendo valutare, al riguardo, se possa considerarsi sufficiente la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*).

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritiene che non si possa procedere all'espressione del parere, in assenza dei necessari chiarimenti che dovranno essere forniti dal rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio del seguito dell'esame, rilevando tuttavia che, a suo avviso, la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 3, comma 2, lettera *a*), sarebbe sufficiente a garantire la congruità della copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (n. 425)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE chiede se il senatore Augello sia disponibile a svolgere la relazione sull'Atto del Governo in titolo, in sostituzione del senatore Cicolani.

Il senatore VACCARI (*LNP*) ritiene inopportuno avviare l'esame del provvedimento, attesa la necessità, peraltro emersa presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di valutare presunti profili di improcedibilità dello schema di decreto.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) si associa alle considerazioni testé svolte dal senatore Vaccari, reputando indispensabile la presenza del Rappresentante del Governo.

L'esame del provvedimento è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 11 gennaio 2012, alle ore 15, sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 3074 (decreto-legge in materia di sovraffollamento delle carceri) e n. 3075 (decreto-legge in materia di sovraindebitamento e giustizia civile).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

Martedì 10 gennaio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti  
dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 134**

*Presidenza del Presidente*  
**GRILLO**

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Martedì 10 gennaio 2012

### Plenaria

276<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*La seduta inizia alle ore 16.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(2735) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri.** – *Semplificazione della normativa agricola ed agroalimentare*

**(2778) DI NARDO ed altri.** – *Disposizioni in materia di semplificazione della normativa agricola ed agroalimentare*

**(2842) PIGNEDOLI ed altri.** – *Misure di semplificazione a sostegno della competitività e della responsabilizzazione delle imprese agricole e deleghe al Governo per il riordino della normativa agricola e per la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 dicembre scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che gli emendamenti pervenuti in ordine al testo unificato dei disegni di legge in titolo vengono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Su indicazione della senatrice PIGNEDOLI (PD) e acquisito l'assenso della relatrice ALLEGRINI (PdL), il presidente SCARPA BONAZZA BUORA propone di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti – riferiti al testo unificato dei disegni di legge nn. 2735, 2778 e 2842 – per le ore 20 di venerdì 13 gennaio.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice PIGNEDOLI (PD) prospetta l'opportunità di concentrare nelle prossime sedute le attività della Commissione sui profili attinenti alla crescita delle imprese agroalimentari, sottolineando la rilevanza e l'importanza di tale tematica.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA concorda con le valutazioni testé espresse dalla senatrice Pignedoli, evidenziando che anche il ministro Passera ha recentemente posto l'accento sulle questioni attinenti all'«agro-business». Attualmente tuttavia le misure annunciate dal Governo a favore della crescita delle imprese del comparto primario non sono state ancora adottate e conseguentemente appare opportuno che la Commissione proceda nel frattempo con l'esame di quei disegni di legge di iniziativa parlamentare che hanno riflessi sui profili in questione, esprimendo l'auspicio che l'iter degli stessi possa essere il più rapido possibile, una volta acquisiti i pareri da parte della 5<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore ANDRIA (PD) sottolinea l'esigenza di individuare delle priorità nell'ambito dei disegni di legge in itinere, in modo tale da poter espletare, anche nelle vie informali, tutti gli opportuni solleciti, volti a consentire quanto prima l'acquisizione dei pareri – sui predetti provvedimenti – in ordine alla copertura finanziaria.

La senatrice ALLEGRINI (PdL) sottolinea l'importanza dei disegni di legge nn. 1035 e 1115 in materia di agricoltura biologica, prospettando altresì l'esigenza di presentare appositi emendamenti soppressivi, volti ad eliminare le parti del testo unificato per le quali siano ravvisabili oneri finanziari, in modo tale da velocizzare l'iter dei predetti provvedimenti presso la 5<sup>a</sup> Commissione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che si farà parte attiva per sollecitare l'espressione dei pareri, da parte della 5<sup>a</sup> Commissione, in ordine ai disegni di legge *in itinere*.

*La seduta termina alle ore 16,25.*



**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO  
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 2735, 2778, 2842**

**Art. 1.**

**1.1**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO,  
MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, capoverso «2.», sopprimere le seguenti parole: «di accertamento e»; conseguentemente sopprimere il comma 2.*

---

**1.2**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».*

---

**Art. 2.**

**2.1**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO,  
MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire la parola: «proprietario» con la seguente: «titolare».*

---

---

**Art. 3.****3.1**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, capoverso «2-ter», sostituire la parola: «operai» con la seguente: «lavoratori»; sostituire, altresì, le parole: «il codice fiscale del datore di lavoro, il codice identificativo denuncia aziendale (CIDA), il riferimento al contratto collettivo applicato nonché, riferito ad ogni singolo lavoratore: il codice fiscale, la tipologia contrattuale» con le seguenti: «le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori».*

---

**3.2**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, capoverso «2-ter», sopprimere il terzo periodo.*

---

**Art. 4.****4.1**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «qualora» con la seguente: «sempreché»; sostituire, altresì, le parole: «nel caso in cui» con la seguente: «qualora».*

---

**4.0.1**

PINZGER

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Prestazioni di lavoro accessorio)*

1. All'articolo 70, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: "e da giovani di cui alla lettera *e*)" sono aggiunte le seguenti: "e da persone iscritte regolarmente nella assicurazione generale obbligatoria.". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, a decorrere dall'anno 2009».

---

**Art. 5.****5.1**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Al comma 1, capoverso «13-bis», alinea, sostituire le parole: «che assumono lavoratori a tempo determinato» con le seguenti: «che rinnovano ogni anno con lo stesso lavoratore il rapporto di lavoro a tempo determinato».*

*Conseguentemente, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) gli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria si intendono assolti con l'effettuazione di visita medica biennale presso i Servizi di medicina del lavoro dell'azienda sanitaria locale di appartenenza, i quali rilasciano apposita certificazione attestante l'effettuazione della visita medica, con giudizio sull'idoneità generica e specifica relativa all'attività lavorativa agricola;».

---

**5.2**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, capoverso «13-bis», lettera a), sostituire le parole: «non si applicano ai lavoratori a tempo determinato. I suddetti lavoratori sono tenuti a sottoporsi» con le seguenti: «si intendono rispettati previa».*

---

**5.3**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Al comma 1, capoverso «13-bis», lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «tale certificazione consente ai lavoratori di prestare la propria attività anche presso altre aziende agricole, senza necessità di ulteriori accertamenti medici;».*

---

**5.4**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Al comma 1, capoverso «13-bis», lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La formazione effettuata consente ai lavoratori di prestare la propria attività anche presso altre aziende agricole, senza necessità di ulteriori obblighi formativi».*

---

**Art. 6.****6.1**

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, capoverso «6-ter», sostituire la parola: «dipendenti» con la seguente: «lavoratori»; sostituire, altresì, la parola: «norme» con la seguente: «misure».*

---

**Art. 7.****7.1**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 8.****8.1**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, capoverso «5», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le macchine agricole, l'abilitazione è conseguita dai conducenti di detti veicoli che hanno ottenuto la patente, di cui all'articolo 124 del decreto legislativo n. 285 del 1992, da meno di sei mesi dall'emanazione del provvedimento di cui al presente comma».*

---

**8.2**

PERTOLDI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, RANDAZZO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, aggiungere il seguente:

''5-bis. L'abilitazione di cui al comma 5 è riconosciuta in via automatica ai conducenti di macchine agricole che abbiano ottenuto la patente di cui all'articolo 124 del decreto legislativo n. 285 del 1992, almeno dieci mesi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione''».

---

**8.0.1**

PINZGER

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. L'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 è sostituito dal seguente:

''2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una delle fasce, a scelta, di reddito agrario superiore a quello di appartenenza''».

---

**Art. 9.****9.1**

RANDAZZO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI

*Al comma 1, capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».*

**9.2**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi».*

**9.0.1**

PINZGER

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

''*h*) i terreni agricoli nonché i fabbricati rurali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984''».

---

**9.0.2**

PINZGER

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**Art. 9-bis.**

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

''*h*) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché le relative costruzioni strumentali rurali''».

---

**Art. 11.****11.1**

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

*Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «z-bis)», sostituire le parole: «potenzialmente presenti» con le seguenti: «effettivamente presenti».*

---

**11.2**

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «z-bis)», sostituire la tabella con la seguente:*

<i>Categoria animale e tipologia di stabulazione</i>	<i>N. capi</i>
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	da 200 a 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	da 300 a 600
Altre vacche (nutri ci e duplice attitudine)	da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	da 1.000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	da 1.000 a 2.500
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	da 25.000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	da 30.000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	da 30.000 a 40.000
Altro pollame	da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	da 14.000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	da 24.000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	da 250 a 500
Struzzi	da 750 a 1.500

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*



**11.3**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, lettera c), numero 2, capoverso «z-bis)», sostituire la tabella con la seguente:*

<i>Categoria animale e tipologia di stabulazione</i>	<i>N. capi</i>
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	da 200 a 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	da 1.000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	da 1.000 a 2.500
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	da 25.000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	da 30.000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	da 30.000 a 40.000
Altro pollame	da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	da 14.000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	da 24.000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	da 250 a 500
Struzzi	da 750 a 1.500

**11.4**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**11.5**

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**Art. 12.****12.1**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «v-bis)» con il seguente:*

«v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano per più di 90 giorni l'anno.».

---

**12.2**

PERTOLDI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, RANDAZZO

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «v-bis)» con il seguente:*

«v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano per più di 90 giorni l'anno.».

---

**12.3**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «v-bis)», sostituire le parole: «620.000 chilocalorie», con le seguenti: «900.000 chilocalorie».*

---

**Art. 13.****13.1**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, capoverso «9-bis» sostituire le parole: «appartenenti alla medesima azienda» con le seguenti: «ricadenti nella disponibilità legale della medesima impresa».*

---

**Art. 14.****14.1**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «8-bis» sostituire le parole: «a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare» con le seguenti: «in modo occasionale e saltuario»; *sopprimere, altresì, il secondo periodo.**

---

**14.2**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Al comma 1, lettera b) capoverso «8-bis», sostituire le parole: «effettuati dall'imprenditore, di rifiuti da lui non prodotti» con le seguenti: «effettuati dal produttore per quantitativi superiori a trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, per un totale di rifiuti trasportati superiore ai cento chilogrammi l'anno di rifiuti pericolosi e ai cento chilogrammi di rifiuti non pericolosi».*

---

**Art. 15.****15.1**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, per adeguarlo alle previsioni di cui alla presente legge, prevedendo, in particolare, che siano esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) gli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con cui sia stata stipulata apposita convenzione, ovvero ad altro servizio di raccolta riconosciuto dalle pubbliche amministrazioni secondo criteri stabiliti nel decreto medesimo, i propri rifiuti per quantitativi che non eccedono i trenta chilogrammi o i trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o i cento litri all'anno».

---

**Art. 16.****16.1**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)* le parole: "trenta chilogrammi o trenta litri", sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta chilogrammi o cinquanta litri";

*b)* alla lettera *a)* le parole: "cento chilogrammi o cento litri" sono sostituite dalle seguenti: "duecento chilogrammi o duecento litri";

*c)* alla lettera *b)* le parole: "cento chilogrammi o cento litri" sono sostituite dalle seguenti: "duecento chilogrammi o duecento litri"».

---

---

**Art. 17.****17.1**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO,  
MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente periodo»  
con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti periodi».*

---

**17.2**

PERTOLDI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, RANDAZZO

*All'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. All'articolo 190, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole: "imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile" sono inserite le seguenti: "e le loro cooperative o consorzi".

3. All'articolo 184, comma 3, lettera *a*), dopo le parole: "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile" sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001"».

---

**Art. 18.****18.1**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO,  
MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «la cooperativa agricola» con le seguenti: «la società cooperativa ovvero gli enti mutualistici».*

---

**Art. 20.****20.1**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO,  
MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**20.2**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «possono promuovere e stipulare» con le seguenti: «promuovono e stipulano».*

---

**20.3**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO,  
MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «iscrizione all'Albo», inserire le seguenti: «, allorché dovuta,».*

---

**20.4**

RANDAZZO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «iscrizione all'Albo», inserire le seguenti: «, allorché dovuta,».*

---

**20.5**

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**20.6**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO,  
MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**20.0.1**

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Semplificazione in materia di sfalci e potature)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 184, comma 2, lettera e), dopo le parole: "i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione di quelli utilizzati per le finalità di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f)";

b) all'articolo 185, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), e vegetali provenienti da paglia, sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

---

**20.0.2**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Definizione di bosco)*

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo le parole "esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature

stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5'', sono inserite le seguenti: '' , nonché le formazioni arboree ed arbustive di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse dalle politiche di sviluppo dell'Unione Europea.''.».

---

## Art. 21.

### 21.1

RANDAZZO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 21.2

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 21.3

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «ovvero rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura».*

---

### 21.4

PINZGER

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Nelle Province di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali».*

---



**21.0.1**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO,  
MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Procedura di conciliazione in materia di contratti agrari)*

1. Dopo l'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:

''Art. 46-bis. – 1. In caso di controversie relative agli accordi in deroga in materia di contratti agrari il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 46 è esperito, su richiesta di una delle parti, innanzi ad una delle organizzazioni professionali agricole che abbiano prestato assistenza alla stipula degli stessi accordi.

2. L'organizzazione prescelta convoca le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione nel rispetto dei termini previsti dal citato articolo 46. Alla procedura di conciliazione devono partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole scelti dalle parti ed il processo verbale redatto in esito al tentativo di conciliazione è sottoscritto da tutti gli intervenuti''».

---

**Art. 24.****24.1**

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

*Al comma 1, dopo le parole: «professionali agricole» inserire le seguenti: «, le organizzazioni di rappresentanza della cooperazione».*

---

**24.0.1**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO,  
MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Esercizio dell'attività di vendita diretta)*

1. La comunicazione di inizio attività da parte degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è richiesta esclusivamente per la vendita diretta, come disciplinata dal medesimo articolo 4, esercitata su aree pubbliche in forma non itinerante, fatta salva in ogni caso l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità».

---

**Art. 25.****25.0.1**

PINZGER

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Iscrizione dei fabbricati rurali nel catasto fabbricati)*

1. All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella provincia autonoma di Trento e Bolzano le modalità ed i termini di cui al periodo precedente possono essere regolate con provvedimento dei competenti organi provinciali ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280"».

---

**25.0.2**

PINZGER

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Iscrizione dei fabbricati rurali nel catasto fabbricati)*

1. All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella provincia autonoma di Trento e Bolzano le modalità ed i termini di cui al periodo precedente possono essere regolate con provvedimento dei competenti organi provinciali"».

---

**Art. 27.****27.0.1**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità)*

1. All'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

''*c)* se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4;

*d)* se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4''».

---

**27.0.2**

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Modificazioni al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  
in materia di elenchi trimestrali)*

1. All'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati dei relativi provvedimenti amministrativi entro trenta giorni dall'avvenuto riconoscimento o disconoscimento e mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione"».

---

**Art. 28.****28.1**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 3, dopo le parole: «cooperative agricole» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».***28.2**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 4, sostituire le parole: «sono suscettibili di ottenere il riconoscimento di imprenditore agricolo professionale» con le seguenti: «tale riferimento comprende».*

**28.3**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO,  
MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 3 ed all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il riferimento all'esercizio esclusivo delle attività si interpreta nel senso che non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione o il comodato di beni appartenenti al patrimonio sociale o il possesso di beni materiali ed immateriali utilizzati a titolo di godimento e non impiegati nello svolgimento delle attività agricole stesse.».

---

**28.4**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 3 ed all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il riferimento all'esercizio esclusivo delle attività si interpreta nel senso che non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione o il comodato di beni appartenenti al patrimonio sociale o il possesso di beni materiali ed immateriali utilizzati a titolo di godimento e non impiegati nello svolgimento delle attività agricole stesse.».

---

**28.5**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO,  
MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**Art. 29.****29.0.1**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Semplificazione in materia di denuncia aziendale)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, al comma 1, dopo le parole: "contenente i seguenti dati" sono inserite le seguenti: "ove non già in possesso della pubblica amministrazione"».

---

**Art. 30.****30.1**

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 30.**

1. All'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1, riguardano:

a) il controllo igienico sanitario degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari;

b) il controllo relativo agli aspetti ambientali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alla sicurezza dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) il controllo relativo alle autorizzazioni rilasciate dal comune per le industrie insalubri.

3-ter. Ai fini di migliorare il coordinamento dei controlli relativi la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari gli organismi deputati ai controlli per la lotta alle frodi e al controllo del territorio di cui all'articolo

5 del decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, si avvalgono delle banche dati dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)''.

b) il comma 4 è abrogato».

---

## Art. 31.

### 31.0.1

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:*

### «Art. 31-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione nelle attività di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari e banca dati unica sui controlli)*

1. Al fine di migliorare l'attività di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla modifica del regolamento di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per potenziare l'attività di coordinamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione di riunioni del Comitato tecnico con cadenza almeno mensile, al fine di individuare, attraverso la realizzazione di sottogruppi specifici per filiere agroalimentari, tavoli di lavoro permanenti per il coordinamento dell'attività di prevenzione e contrasto delle frodi e per la sicurezza agroalimentare;

b) previsione che il Comitato tecnico eserciti una attività di pianificazione annuale delle attività da espletare, con suddivisione dei compiti tra gli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e successive modificazioni, al fine di semplificare l'azione di contrasto alle frodi, evitando sovrapposizioni e duplicazioni dei controlli;

c) condivisione delle informazioni e dei dati a disposizione degli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 282 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 462 del 1986, e successive modificazioni, anche per singole filiere o singole operazioni.

2. Il Comitato tecnico di cui al comma 1 redige una relazione annuale sulla propria attività e sui risultati dell'azione di prevenzione e con-

trasto delle frodi agroalimentari, da sottoporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che ne cura la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole, in particolare quella finalizzata al contrasto delle frodi agroalimentari, e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale:

a) gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti;

b) gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole devono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento.

4. Al fine di garantire la trasparenza e la semplificazione del sistema dei controlli e delle attività ispettive espletati nei confronti delle imprese agricole, il Comitato tecnico di cui al comma 1 predispone la strategia operativa finalizzata alla creazione di una banca dati unica, che raccolga i dati e le informazioni riguardanti controlli ed attività ispettive, da rendere accessibile a tutti i soggetti interessati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### **31.0.2**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Obblighi di trasparenza degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)*

1. Al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito



internet o, in mancanza, sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) il bilancio degli enti vigilati e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi;

c) l'anagrafe patrimoniale dei componenti degli organi amministrativi e dei dirigenti».

---

### 31.0.3

ZANETTA

*Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:*

#### «Art. 31-bis.

*(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, in materia di definizione di trasformazione del bosco)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Non rientra nella definizione di trasformazione del bosco di cui al comma 1, limitatamente ai territori di montagna e di collina, il ripristino a coltura agraria di formazioni arbustive o arboree insediatesi in terreni precedentemente coltivati e abbandonati da meno di venti anni dalla data del ripristino, nonché i nuovi impianti di vite e di olivo''».

---

### Art. 32.

#### 32.0.1

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo il Capo VIII aggiungere il seguente:*

«Capo IX

DELEGA PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA  
NORMATIVA IN MATERIA DI AGRICOLTURA

«Art. 32-bis.

*(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura)*

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e per la semplificazione, e di concerto con gli altri Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi della legislazione vigente, con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme in materia di agricoltura.

2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per la semplificazione, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali».

---

**32.0.2**

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Allacciamento alla rete del gas)*

1. Nelle aree rurali, i proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori.

2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno».

---

**32.0.3**

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Allacciamento alla rete del gas)*

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori.

2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno».

---

**32.0.4**

PINZGER

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

1. Nell'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

''3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato a produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo delle predette prestazioni è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. La disposizione dei precedenti periodi non si applica ai produttori agricoli ivi indicati, che optino per l'applicazione dell'imposta secondo l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le prestazioni di servizi imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427''».

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 10 gennaio 2012

**Plenaria**

**297<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*Interviene il ministro della salute Balduzzi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute (n. 410)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori interventi in discussione, cede la parola al relatore per l'illustrazione dello schema di parere.

Il relatore, senatore CALABRÒ (*PdL*), presenta ed illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto della seduta. Fa presente di aver raccolto gli spunti emersi nel corso del dibattito e durante le audizioni tenutesi in sede informale.

Con l'astensione del senatore BELISARIO (*IdV*), previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere presentato dal relatore.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla Croce rossa italiana con particolare riguardo ai rapporti contrattuali nell'ambito sanitario del soccorso e alle prospettive di sviluppo delle attività istituzionalmente svolte: seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 dicembre 2011.

Il PRESIDENTE ricorda che era stata presentata dai relatori uno schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla Croce rossa – pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 21 dicembre 2011 – sul quale si era rinviata la prosecuzione del dibattito al fine di consentire ai senatori gli opportuni approfondimenti e far confluire nel testo eventuali ulteriori osservazioni e proposte di modifica. Informa inoltre che è disponibile la relazione approvata dalla Corte dei conti il 2 gennaio scorso in ordine alla gestione finanziaria della Croce rossa italiana relativa agli anni dal 2005 al 2010. Informa altresì che è stato predisposto e viene reso disponibile ai senatori un *dossier* di approfondimento del Servizio Studi del Senato, in ordine al quadro comparato dell'organizzazione e gestione dell'Ente Croce rossa a livello internazionale con particolare riferimento alle esperienze di altri Paesi europei. Dà quindi la parola ai senatori per gli interventi sulla proposta di documento conclusivo all'esame.

La senatrice GRANAIOLA (PD) rileva come dal complesso dell'indagine conoscitiva sia emersa una forte complessità dell'attività della Croce rossa italiana e del quadro giuridico che a questa si applica. I principali temi all'attenzione della Commissione sono stati l'efficienza e la gestione dell'Ente, la configurazione giuridica dello stesso e la conformità del quadro complessivo rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente stesso. Le esigenze di semplificazione emerse rispetto all'attività dell'Ente impongono una riflessione in primo luogo sulla natura di ente pubblico non economico che si compone di una componente volontaristica molto ampia nonché di una componente militare su cui è opportuno operare una riflessione; altresì complesso è emerso il tema della struttura dell'Ente, articolata in sedi territoriali e comitati locali oltre alla sede cen-

trale. Il *corpus* normativo e la gestione assai complessa dell'Ente fanno scaturire una scarsa chiarezza operativa che impone anche una riflessione di tipo più generale sulla gestione degli enti del terzo settore, e sul ruolo del volontariato in Italia, temi che presentano punti di non linearità legislativa e di criticità. La scarsa competitività che deriva dai vincoli imposti dalla natura pubblicistica dell'Ente e la struttura assai complessa sono risultati temi centrali nel corso delle audizioni. Al riguardo è necessario porre attenzione al quadro normativo di riferimento anche in termini ampi con riguardo al mondo del volontariato e alle modificazioni intervenute nell'ultimo decennio nei rapporti tra volontariato ed enti locali. Con riferimento ai contenuti della proposta di documento conclusivo formulata dai relatori, rileva come l'ipotesi più volte sollecitata di fare ricorso ad accordi con le amministrazioni o a quote protette nei bandi a favore della Croce rossa italiana presenti punti critici e profili aspetti di rischio rispetto alle modalità operative dell'Ente. In particolare da un tale quadro di interventi non deriverebbe un aumento dell'efficienza bensì potrebbero scaturire pericolosi effetti anche negativi sui costi della Pubblica amministrazione, con rischi di instaurare rapporti di tipo assistenziale tra la Croce rossa e gli Enti locali. Tale quadro appare dunque critico e necessita di un intervento di modifica posto che si determinerebbe altresì un profilo di conflitto con il quadro normativo posto dalla legge n. 266 del 1991, né servirebbe a salvaguardare il piano dei servizi ad aiutare il terzo settore. La soluzione che appare necessaria adottare per superare i nodi problematici emersi consiste invece nel riallinearsi alle realtà operative della dimensione attuale con particolare riferimento ad una riconfigurazione giuridica più adeguata dell'Ente. Appare riduttiva una visione della Croce rossa incentrata sui soli servizi di trasporto emergenziale posto che occorre valorizzare invece più ampiamente il complesso delle attività prestate, anche apprestando opportuni interventi sul piano delle necessarie motivazioni, qualificazioni e dell'aggiornamento professionale, occorrendo a tal fine adeguati mezzi umani e strumentali. Si sofferma poi sul ruolo centrale della Croce rossa italiana, che potrebbe rappresentare una struttura integrante della protezione civile, come peraltro già si prospetta nel quadro dei rapporti attuali, attraverso la previsione di mezzi organizzativi su base regionale o macroregionale. L'organizzazione provinciale non potrà trovare infatti più riscontro anche alla luce del nuovo assetto amministrativo dello Stato che viene a profilarsi. È auspicabile prevedere una disciplina riferita a vere e proprie organizzazioni ONLUS assistite dalle debite risorse, sia sul piano dello *start-up* che nelle attività di radicamento territoriale, in un quadro di assoluta trasparenza finanziaria. In ordine al corpo militare appare invece prospettabile un trasferimento organico alle forze della difesa per la gestione di situazioni di crisi. In ordine alla componente volontaristica è inoltre necessario superare l'attuale assetto, che vede una particolare diseguaglianza nella composizione di genere, con una componente esclusivamente femminile, che occorre superare aggiornando la situazione dell'Ente ai mutamenti del tempo attuale. Occorre a tal fine garantire le necessarie risorse con le scelte coraggiose che si ren-

dono necessarie in una situazione di crisi quale è l'attuale assetto economico del Paese. Un riordino che coinvolga i punti principali così sintetizzabili passa altresì per la necessaria normalizzazione della gestione finanziaria e patrimoniale, anche con riferimento al patrimonio immobiliare, la cui gestione appare attualmente critica.

Dal documento conclusivo emergono tutte le criticità evidenziate nel corso dell'indagine ma le linee di intervento individuate appaiono meno stringenti in materia di ridefinizione giuridica dell'Ente. Tale questione è invece centrale ed è il presupposto fondamentale per poter pervenire a una normalizzazione ed a un efficientamento della gestione immobiliare e finanziaria dell'Ente. Propone a tale riguardo che nello schema di documento conclusivo sia modificata la lettera d) delle proposte di indirizzo, prevedendo che è opportuno valutare attentamente l'opportunità di un trasferimento organico del corpo militare ausiliario al Ministero della difesa, conservandone le finalità, dando vita (od integrandolo) ad un corpo orientato prevalentemente verso la gestione della sicurezza dei presidi sanitari in situazioni di crisi nazionali od internazionali.

Inoltre, con riferimento alle modifiche del testo di documento, rileva come pur avendo ben presente la storia, i meriti e le tradizioni del corpo militare volontario delle infermiere è tuttavia giunto il momento di prendere atto che i tempi sono profondamente mutati. Ci sono le condizioni per valutare attentamente l'opportunità e l'utilità operativa di dar vita ad un percorso inclusivo che superi la connotazione esclusivamente femminile per creare un efficiente complemento di soccorso ed assistenza sanitaria ben equipaggiato e formato, da impiegare nelle situazioni di crisi: una forma originale di volontariato civile umanitario adeguato ai rinnovati obiettivi della Croce rossa italiana.

La senatrice BAIÒ (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) sottolinea come l'indagine conoscitiva ha permesso di evidenziare i punti critici nella gestione dell'Ente Croce rossa italiana, anche con riferimento al piano delle relazioni a livello internazionale, come si evince anche dai contenuti della proposta di documento conclusivo formulata dai relatori. Andrebbe maggiormente evidenziato con riferimento a tale documento che è necessario passare in via definitiva ad una gestione ordinaria dell'Ente al fine di evitare un possibile ulteriore commissariamento dello stesso. A tal fine si afferma con evidenza la imprescindibile necessità di una riforma legislativa della Croce rossa italiana. Richiamando l'intervento della senatrice Granaiola, concorda con l'auspicio ad un ritorno alla normalità alla gestione dell'Ente, sottolineando tuttavia come questo passi per una necessaria riforma della normativa e del quadro legislativo di riferimento. Ricorda le criticità che permangono ancora circa le diverse componenti dell'Ente, da un lato volontaria e civile, e dall'altro militare, profilo su cui si rischiano ulteriori complicazioni, atteso che gli attuali 150.000 volontari dell'Ente risultano suddivisi in sei componenti, con una evidente confusione che interessa il sistema organizzativo attuale e che va definitivamente superata. A tale riguardo è necessario superare il rischio che il do-



cumento conclusivo si limiti ad un contenuto propulsivo mentre è necessario garantire che gli esiti dell'indagine si trasformino in una vera e propria riforma legislativa dell'Ente. Ricorda inoltre come la componente militare non è soggetta ad una regolamentazione specifica sul piano legislativo, ponendo all'attenzione dei relatori la necessità di specificare meglio tale tema, che deve essere affrontato espressamente in un'ottica di passaggio alla gestione ordinaria dell'Ente. Ricordando la proposta della senatrice Granaiola circa la possibilità di far confluire la componente militare nell'ambito del Ministero della difesa, nonché l'opzione del possibile mantenimento ad esaurimento, sottolinea come tale questione vada affrontata risultando di particolare rilievo anche al fine di scongiurare il rischio di nuovi commissariamenti. Ricorda l'utile contributo fornito dalla Corte dei conti con la relazione da ultimo approvata, ove si evidenzia la diseconomicità nella gestione dell'Ente, protratta per un lungo periodo, delineandosi una situazione che è tuttavia andata migliorando negli ultimi esercizi finanziari. Chiede sia chiarito il tema dell'esistenza o meno di un apposito inventario del patrimonio immobiliare dell'Ente, posto che nel documento conclusivo all'esame della Commissione si lamenta una mancanza dello stesso, mentre nella relazione della Corte dei conti si fa riferimento ad un inventario aggiornato oltre che ai rendiconti degli esercizi finanziari ivi indicati. In ordine al tema delle convenzioni e alle difficoltà che sono emerse nel corso dell'indagine conoscitiva, in connessione alla natura di Ente pubblico della Croce rossa, sottolinea come il documento conclusivo debba far emergere con chiarezza la necessità e la centralità di una riforma di tale aspetto. Tale riforma si rende indispensabile al fine di affrontare il nodo centrale dei problemi gestionali emersi, anche considerato che l'attività della Croce rossa italiana appare ben più ampia rispetto alla spesso richiamata attività di trasporto emergenziale. Sottolinea in tal senso la necessità di un impegno espressamente assunto a varare una riforma legislativa dell'Ente, con il coinvolgimento sia del Parlamento sia del Governo, al fine di pervenire all'approvazione in tempi congrui della riforma stessa. Conclude ricordando l'importanza in Italia dell'Ente Croce rossa, le cui competenze e professionalità devono indurre a non rinunciare alla presenza nel Paese della Croce rossa, impegnata sia sul piano umanitario sia sul piano della gestione delle emergenze sia nel settore strettamente sanitario.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri interventi, dichiara chiusa la discussione.

Il relatore BOSONE (PD) propone di riprendere l'esame del documento conclusivo nella prima seduta utile della prossima settimana, al fine di poter fruire di tempi congrui per la valutazione, unitamente all'altro relatore, senatore Saccomanno, circa i punti emersi dal dibattito svolto sul documento conclusivo, per apportare le eventuali modifiche al testo dello stesso.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame del documento conclusivo alla prossima settimana al fine di consentire ai relatori di far confluire nell'ambito del documento le necessarie osservazioni emerse dal dibattito e dalla documentazione acquisita.

Il seguito dell'esame del documento conclusivo e dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2515) Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 settembre 2011.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il Ministro della salute per la sua presenza, ricorda che nell'ultima seduta la Commissione aveva esaurito la fase dell'illustrazione degli emendamenti che sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione del richiesto parere. Nel frattempo, recenti fatti di cronaca hanno messo in luce serie problematiche in ordine all'uso degli impianti mammari prodotti dalla *Poly Implant Prothese* (PIP), presenti sul mercato francese. Per effetto di tale vicenda, la Commissione conferma l'impegno a velocizzare l'iter dell'iniziativa legislativa in esame, anche attraverso una richiesta di trasferimento alla sede deliberante qualora supportata dal necessario consenso di tutti i Gruppi parlamentari.

La relatrice, senatrice RIZZOTTI (*PdL*), dopo aver dato atto al Ministro della salute di aver operato tempestivamente in relazione a quanto emerso in Francia, esprime l'auspicio che sulle proposte emendative presentate possa riscontrarsi una effettiva convergenza tra le varie forze politiche in modo da rendere rapida la conclusione dell'iter del disegno di legge, la cui rilevanza ed urgenza è stata dimostrata dai recenti fatti di cronaca ricordati.

Il ministro BALDUZZI, nel concordare sull'esigenza di un esame approfondito e rapido dell'iniziativa legislativa meritoriamente trattata dalla Commissione, coglie l'occasione per ricordare come, in merito a quanto emerso in Francia circa l'utilizzazione delle protesi mammarie PIP, non bisogna creare allarmismi perchè tale vicenda è stata seriamente considerata, attraverso azioni sia di natura interna che di rilievo esterno, tramite gli opportuni contatti con le competenti autorità francesi. Occorre inoltre conoscere tutti i dati necessari per istituire affidabili registri degli impianti protesici mammari, anche prevedendo regole più precise per la loro immissione in commercio, regole che rinviano al tema più generale della

commercializzazione dei dispositivi medici su cui si riserva di fornire successive comunicazioni.

La senatrice BAIIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ritiene che fin da subito si possa verificare la disponibilità della varie forze politiche sulla richiesta di trasferimento in sede deliberante del disegno di legge in titolo, dal momento che risulta prioritaria l'esigenza di fugare ogni dubbio e incertezza sull'impiego delle protesi mammarie menzionate.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) ricorda che il Gruppo del Partito Democratico, nel dare estrema rilevanza al provvedimento in argomento, ha presentato una serie di emendamenti, volti in primo luogo a rafforzare gli obblighi informativi e, in secondo luogo, a considerare la presenza di gravi malformazioni congenite certificate nella previsione del divieto previsto all'articolo 2. Inoltre, si è proposto anche un inasprimento della sanzione amministrativa per coloro che non osservano il divieto, accompagnato dalla interdizione della professione.

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*), nell'annunciare, a nome della propria parte politica, il sostegno alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante, chiede al Ministro se vi è stato un coinvolgimento delle regioni soprattutto per comprendere il numero delle donne italiane potenzialmente investite dal problema delle protesi mammarie PIP. Occorrerebbe poi comprendere se poi sono state intraprese le necessarie azioni di natura penale a carico dei proprietari della ditta in questione e se le regioni si sono attivate per dare seguito alle iniziative assunte dal Ministero della salute.

Il senatore BELISARIO (*IdV*), nel dichiararsi d'accordo sul trasferimento in sede deliberante del disegno di legge in titolo, rileva come la questione dell'utilizzo delle protesi mammarie debba essere affrontata con tempismo, ma senza allarmismi. Per raggiungere tale obiettivo, il Ministro potrebbe comunicare i dati effettivi sull'innesto delle protesi mammarie ritenute non adatte; sulla scorta di tali dati, si potrebbe poi concludere in tempi rapidi l'esame del disegno di legge in titolo.

La senatrice BASSOLI (*PD*) dichiara la disponibilità del proprio Gruppo al trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in questione.

La senatrice BIANCONI (*PdL*) ricorda come il Parlamento, rispetto alla situazione emersa in Francia, si sia posto anticipatamente il problema dell'inesistenza di un registro degli impianti protesici mammari. Peraltro, questa sensibilità è stata dimostrata anche in occasione dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo, visto che uno dei settori di indagine ha riguardato proprio il tumore alla mammella. Anche in virtù di queste considerazioni, pertanto, ritiene utile che il Parlamento dia un segnale per fugare ogni allarmismo e tranquillizzare le donne italiane.

Infatti, si tratta di affrontare le preoccupazione di molte donne spaventate per l'impiego di protesi mammarie che si rivelano insicure: anche per questo motivo appare indispensabile avere a disposizione tutti i dati occorrenti.

I senatori ASTORE (*Misto-ParDem*), CASTIGLIONE (*CN-Io Sud-FS*) e FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), a nome delle rispettive parti politiche, dichiarano il proprio assenso al trasferimento in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

La relatrice, senatrice RIZZOTTI (*PdL*), tiene a precisare che la richiesta di esaminare in sede deliberante il disegno di legge in titolo non ha l'intento di alimentare allarmismi, anche perché tale iniziativa legislativa è stata approvata in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento proprio in sede legislativa.

Il ministro BALDUZZI, nel riservarsi di far pervenire alla Commissione una informativa più precisa, corredata anche da documenti, ricorda che sono state assunte azioni di rilievo interno ed esterno, anche con l'adozione di una ordinanza di necessità ed urgenza con la quale si sono obbligate le strutture ospedaliere ed ambulatoriali pubbliche e private a redigere in tempi brevi un elenco dei casi relativi ad impianti di protesi mammarie PIP; tali dati poi saranno comunicati alle aziende sanitarie competenti e alle regioni che hanno l'onere di raccogliarli e di trasmetterli, in forma anonima, al Ministero della salute. Nel frattempo, i NAS stanno procedendo ad accertamenti ed indagini che hanno già consentito di conseguire alcuni risultati.

Sono stati poi intrapresi i necessari contatti con le competenti autorità francesi impegnate a raccogliere i risultati sulla valutazione dei rischi, anche perché la Francia possiede un numero superiore di dati. Le autorità francesi hanno garantito che entro il mese di gennaio tale valutazione dei rischi sarà resa disponibile; successivamente si dovrà decidere se l'Italia elaborerà una propria valutazione dei rischi o se è già in grado di adottare una strategia. Ricorda poi che presso il Consiglio superiore di sanità è stato istituito un gruppo di lavoro permanente e che sono state interpellate le società scientifiche interessate.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della disponibilità manifestata dai rappresentanti delle forze politiche presenti in Commissione circa il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge in titolo, si riserva di acquisire l'orientamento anche del rappresentante del Gruppo della Lega Nord non presente all'odierna seduta. Nell'auspicare che anche tale forza politica concordi sulla esigenza di accelerare l'*iter* del provvedimento, attraverso l'esame in sede deliberante, sensibilizza il Ministro della salute affinché le Commissione richieste, con particolare riferimento alla Commissione bilancio, possano esprimersi in tempi brevi sugli emendamenti riferiti all'iniziativa legislativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 430)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 41 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame che reca modifiche alla normativa regolamentare in materia di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in attuazione della disciplina di cui all'articolo 41 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), contenente i seguenti principi e criteri direttivi: prevedere procedure semplificate per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio, in particolare in riferimento alla etichettatura dei prodotti fitosanitari; rimodulare la trasmissione dei dati di vendita e di esportazione dei prodotti fitosanitari in via telematica su supporto magnetico; ridefinire la disciplina di autorizzazione alla immissione in commercio per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e bioconvenzionale; ridefinire la disciplina in merito al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi registri dei trattamenti effettuati.

Lo schema in esame apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», che costituisce il regolamento di semplificazione della disciplina dei prodotti fitosanitari; la disciplina di tali prodotti risulta attualmente recata poi dal decreto legislativo n. 194 del 1995, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

Le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 si sono rese necessarie alla luce degli interventi normativi apportati a livello comunitario con il Regolamento CE 1107/2009. In particolare, le modifiche in esame sono volte a garantire una maggiore semplificazione delle procedure tecnico-amministrative relative alla immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, riducendo il numero dei passaggi amministrativi per l'adozione dei provvedimenti finali, con l'introduzione di modifiche alle procedure di valutazione, in linea peraltro con il principio di semplificazione posto in via generale dalla legge n. 59 del 1997.

Si fa presente, tuttavia, come sia nel frattempo intervenuta l'ulteriore esigenza di armonizzare la disciplina nazionale vigente con le disposizioni comunitarie di recente emanazione (cosiddetto «pacchetto pesticidi»), che

hanno ampliato l'ambito normativo demandato alla regolamentazione di livello comunitario in materia. A tale riguardo, la legge comunitaria 2010 (approvata in via definitiva dal Senato il 30 novembre 2011) prevede (articoli 9 e 20) apposite deleghe al Governo per il recepimento: della direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi; della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Con lo schema in esame sono dunque apportate le sole modifiche strettamente necessarie ed urgenti rispetto al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, rinviandosi alla successiva normazione con decreti legislativi la previsione di una disciplina organica in materia.

In relazione alle disposizioni del testo in esame, l'articolo 1 dello schema è volto ad adeguare le definizioni ivi previste a quelle dettate dal nuovo Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

Si segnala l'inserimento di due nuovi commi, 4 e 5, relativi ai corroboranti, attualmente elencati nell'allegato 1 del decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 18354/09, e successive modificazioni, che vengono definiti quali potenziatori della resistenza delle piante, con un'indicazione d'uso che permette di distinguerli dai prodotti fitosanitari, e quindi di assoggettarli a diverso regime autorizzatorio; la relativa disciplina è recata, in attuazione dei summenzionati principi e criteri direttivi, dal nuovo articolo 38, concernente l'agricoltura biologica (nel testo sostituito dall'articolo 17 dello schema).

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 disciplinano le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari, secondo finalità di semplificazione e informatizzazione. Al fine di dare concreta attuazione alla regolamentazione comunitaria sul piano dell'organizzazione amministrativa nazionale, si provvede a definire, tra l'altro, gli elementi essenziali dei provvedimenti finali, nonché l'*iter* procedurale strettamente attinente alle modalità operativa dell'unità organizzativa competente, in adeguamento alle disposizioni generali attinenti alle procedure autorizzative dettate dal Regolamento comunitario ed in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale sulla trasparenza, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa, di cui alla legge 241 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni.

Si segnala, inoltre, in materia di procedure autorizzatorie, l'introduzione nel decreto del Presidente della Repubblica n. 290 di un nuovo articolo 9-bis, ove si prevede l'istituzione presso la direzione generale competente di un fascicolo relativo ad ogni prodotto fitosanitario, che il Ministero della salute, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione europea, fornendo tutte le informazioni per la piena comprensione delle istanze.

Gli articoli 6 e 7 dello schema intervengono in materia di rinnovo e modifiche dell'autorizzazione, con la previsione di termini per la verifica dei requisiti prescritti, prevedendo poi una differenziazione tra le fattispecie in cui si prevede la necessaria emanazione di un nuovo decreto di autorizzazione e quelle, ritenute di minore rilevanza, per le quali è stata definita una procedura semplificata *ad hoc* che non richiede l'emissione di un apposito decreto di modifica.

L'articolo 8 interviene in materia di riesame e ritiro dell'autorizzazione, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per la Direzione generale di sospendere, con provvedimento motivato, l'autorizzazione per il periodo necessario al completamento dell'esame, indicando il relativo termine, ove l'utilizzazione del prodotto possa comportare rischi per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente, nonché la revoca o modifica dei provvedimenti, nei casi ivi indicati, garantendo meccanismi di pubblicità al riguardo.

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 sono volti a recepire le modifiche alle fonti normative intervenute nonché a sostituire il riferimento al Dipartimento con quello alla Direzione generale, al fine di tenere conto del nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute.

L'articolo 14 è volto ad adeguare la normativa interna in materia di limiti massimi di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti al nuovo Regolamento (CE) 396/2005 e successive modifiche.

L'articolo 17 modifica l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 in materia di prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale; in particolare, si prevede che i prodotti corroboranti e potenziatori della resistenza delle piante non ricadano tra i prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107 del 2009, esonerandoli dall'autorizzazione prevista per i prodotti fitosanitari.

Tali prodotti sono invece assoggettati a un meccanismo di approvazione che vede il coinvolgimento di una apposita Commissione tecnica, istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui fanno parte anche rappresentanti designati dal Ministero della salute e dal Ministero dell'ambiente.

Si segnala come alcuni Stati Membri dispongano di normative nazionali che autorizzano i PRI (*Plant Resistance Improvers*) o i prodotti a basso rischio per l'uomo e l'ambiente (appartenenti alla categoria RUB - Regolamento di esenzione dei Pesticidi); in merito, la relazione illustrativa dello schema ritiene auspicabile l'adozione di iniziative per una piena armonizzazione della disciplina nell'ambito dei diversi Stati dell'UE, al fine di delineare un quadro di regolamentazione uniforme per gli operatori del settore, e rileva che le suddette previsioni di cui all'articolo 17 concorrono al raggiungimento di tale obiettivo.

Si segnala come i dati relativi ai corroboranti siano raccolti nell'ambito di una banca dati, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290, come modificato dall'articolo 19 dello schema in esame, ove si prevede inoltre uno scambio di informazioni tra Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole.

L'articolo 20 interviene a modificare la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 in materia di dati di vendita e utilizzazione, al fine di rendere più efficace la tracciabilità del commercio di prodotti fitosanitari, prevedendo un meccanismo di revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza agli obblighi.

Infine, con l'articolo 21, si è disposta l'abrogazione del decreto ministeriale 27 agosto 2004, fatte salve le disposizioni riguardanti i sinergizzanti e gli antidoti agronomici per i quali l'intervenuta normativa comunitaria non contiene disposizioni, dovendosi fare riferimento per tali categorie alla normativa interna.

Le modifiche di cui allo schema in esame non prevedono oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, dal momento che l'erogazione dei servizi nel settore risulta già posta a carico del sistema delle tariffe e quindi a totale carico degli operatori del settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLE MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI SENATORI*

Il PRESIDENTE ricorda che, sulla base dell'articolo 13, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 138 del 2011 e della deliberazione assunta il 14 dicembre scorso dal Consiglio di Presidenza del Senato, a partire dal 1° gennaio 2012 sono operative le modalità di rilevazione delle presenze dei senatori per le sedute di Commissione. In relazione alla vigenza delle disposizioni ricordate, si riserva di convocare una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

*La seduta termina alle ore 16,20.*



## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 410**

La Commissione Igiene e sanità, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni ed i rilievi che seguono:

1) l'articolo 4 prevede l'adozione di modifiche al regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità – regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70. Si rileva che, in merito, l'articolo 4 fa riferimento esclusivamente a determinazioni dell'Istituto, mentre il regolamento in oggetto è un regolamento governativo. Appare opportuna una più chiara formulazione.

2) Per quel che concerne l'Istituto superiore di sanità, nel rilancio del ruolo strategico dell'Istituto, appare d'uopo far sì che la riduzione del personale, in considerazione anche delle attività che l'Ente svolge per conto terzi, sia regolamentata senza arrecare pregiudizi allo svolgimento dell'attività istituzionale e a quella di ricerca e prevedendo strumenti atti ad evitare eventuali conflitti di interesse.

Inoltre si richiede di rivalutare l'opportunità che nel Consiglio di amministrazione si preveda la presenza di un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

3) Si segnala che, sotto il profilo della formulazione tecnica, sembra preferibile che l'articolo 5 sia redatto come norma (legislativa) a sé stante e non in forma di novella, dato che la norma base è di fonte regolamentare, e che il regolamento venga poi formalmente modificato nell'ambito della procedura di cui al precedente articolo 4.

4) In merito al riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per l'accresciuta complessità dei compiti assegnati all'Agenzia con particolare riguardo alle attività di supporto tecnico svolte nei riguardi delle Regioni sottoposte a piano di rientro, si ravvisa la necessità per l'Ente di poter procedere al reclutamento di collaboratori con le modalità previste dall'articolo 15 *septies* e *octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, purché la copertura delle spese relative al personale sia assicurata dal finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 266, integrato dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Si consentirebbe, così, di acquisire personale a tempo determinato, secondo la normativa prevista per le Aziende sanitarie, senza maggiori oneri in quanto verrebbero utilizzati i contributi ECM per i quali già le

disposizioni vigenti prevedono la destinazione a copertura degli oneri dovuti alle ulteriori attribuzione all'Agenas.

5) Riguardo agli Istituti zooprofilattici sperimentali, appare utile che, oltre ai requisiti richiesti nell'atto di Governo in esame, per la nomina del direttore generale si tenga conto – riguardo ai limiti di età – di quanto previsto nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Altresì si rivela l'opportunità di istituire nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni un Comitato di Coordinamento tra Ministero della salute, rappresentanti delle Regioni e Istituti zooprofilattici per la definizione del ruolo centrale del Ministero in materia di controllo e di indirizzo e per la disciplina delle competenze spettanti alle Regioni in materia di governo e di gestione.

6) Sotto il profilo letterale, sembra opportuno che la novella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), faccia riferimento, anziché alle «ex facoltà di medicina veterinaria», a: «le facoltà di medicina veterinaria o i dipartimenti o le strutture di raccordo tra dipartimenti, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

7) In merito all'articolo 10 si reputa necessario eliminare dai commi 3 e 4 il riferimento al «il bilancio con le relative variazioni e il rendiconto» in quanto non appare giustificabile che il bilancio con le sue variazioni ed il rendiconto siano approvati da parte del Ministero della salute nei novanta giorni successivi alla loro ricezione. Tale tempistica, infatti, comporterebbe una paralisi delle attività considerando che le variazioni di bilancio possono essere frequenti nel corso dell'anno in relazione alla specificità di ciascun ente e per esigenze derivanti da fatti sopravvenuti in corso di gestione.

8) Nel medesimo articolo 10 sembra opportuno, nel comma 4, chiarire se sia richiesto anche per gli «atti di programmazione» (di cui al precedente comma 3) il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze. Altresì per la medesima esigenza di omogeneità formale con il comma 3, appare opportuno adoperare la locuzione «regolamenti di organizzazione e funzionamento» (anziché quella «regolamenti di organizzazione»).

9) In ultimo si auspica di specificare le modalità attraverso le quali saranno effettuati i controlli sulle attività di ricerca scientifica.

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 10 gennaio 2012

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 76**

*Presidenza del Presidente*  
D'ALÌ

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,20*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR GIORGIO FERRARI SUL DISEGNO DI  
LEGGE N. 2487 (SALVAGUARDIA LAGUNA DI VENEZIA)*









